



# Legge n. 53

8 marzo 2000

“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”

## Art. 9

L'art. 9 della legge 53/2000 - *Misure a sostegno della flessibilità di orario* - ha apportato riforme sostanziali nell'ambito della flessibilità sul lavoro per favorire donne e uomini nella conciliazione degli impegni lavorativi e familiari.

Gli interventi sono concreti a sostegno delle imprese che adottino azioni positive finalizzate a incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e prevedono l'erogazione di contributi - almeno il 50% destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti.

L'attuazione dell'art. 9 è stata prevista dal Decreto 15 maggio 2001, che approva le modalità di erogazione dei contributi, mentre successive circolari ministeriali hanno fornito chiarimenti sui soggetti beneficiari e sui costi rimborsabili per ogni progetto.

I progetti finanziabili possono riguardare:

a. **“progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbia in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione”**

Misure mirate a tenere assieme e far integrare tra loro i diritti delle persone, l'organizzazione familiare, l'organizzazione di impresa, i rapporti di lavoro, le politiche del territorio in un sistema equilibrato dei tempi di lavoro e di vita familiare e personale.

b. **“programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo”**

Interventi volti ad evitare che l'utilizzo dei congedi penalizzi il lavoratore o la lavoratrice interessati al momento del rientro in servizio, a creare una diversa cultura della conciliazione, a non penalizzare le carriere, a valorizzare le competenze.

c. **“progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”**

La sostituzione può essere totale o parziale, ossia riguardare il complesso delle attività svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo o singole parti di esse.

Soggetti proponenti e finanziabili:

- I soggetti ammessi al finanziamento sono le aziende private e quelle a partecipazione o a capitale pubblico, le cooperative sociali e le Organizzazioni Non Governative.
- La possibilità di finanziamenti è legata a un accordo sindacale collettivo, che può essere stipulato con le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali per le tipologie a) e b), con le associazioni datoriali di riferimento per la tipologia c).

Destinatari:

Lavoratori e lavoratrici con esigenze di cura familiare:

- per i figli, oltre il periodo di astensione obbligatoria per maternità/paternità;
- per altri familiari (come persone anziane o malate).

Scadenze

Le scadenze per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento dei relativi progetti sono state fissate al **10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre.**

Durata

La durata di questi progetti non può superare i 24 mesi

Finanziamento

Ogni soggetto proponente può richiedere fino ad un massimo di 1 milione di euro di finanziamento